

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA FORESTERIA
DELL'AREA DI RICERCA DI ROMA1-MONTELIBRETTI****Art.1.**

L'utilizzo della Foresteria è consentito per l'ospitalità di studiosi nazionali, comunitari, extra Unione Europea invitati dagli Istituti/Strutture dell'Area della Ricerca CNR di Roma 1 a svolgere ricerche, a tenere conferenze e seminari o a partecipare ad incontri o convegni di studio, di carattere internazionale o nazionale. E' inoltre consentito a tutti quei dipendenti/collaboratori che prestano il loro servizio/opera formalmente presso articolazioni territoriali diverse da quelle dell'Area della Ricerca di Roma 1, si recano in missione presso gli Istituti/Strutture ubicati nell'Area per periodi comunque non eccedenti a quanto precisato nell'art.3 del presente regolamento.

Art.2

L'utilizzo della Foresteria non è consentito a tutti coloro i quali a vario titolo ricevono dagli Istituti/Strutture ubicate presso l'Area della Ricerca di Roma 1 compensi, salari, stipendi ed emolumenti in genere a fronte della propria attività lavorativa. Si può derogare a quanto detto al primo comma a condizione che non ci siano prenotazioni di alloggi da parte di studiosi di cui all'art.1 ed in questo caso si applicano le tariffe - all'art. 11 del presente regolamento.

Art.3

La richiesta, opportunamente formulata, deve essere presentata con congruo anticipo al Responsabile dell'Area della Ricerca di Roma 1 e deve contenere l'indicazione delle generalità complete dell'ospite, la tipologia di rapporto con gli Istituti/Struttura CNR, il periodo di permanenza, che non può essere superiore nel caso di ospiti nazionali e comunitari a 60 giorni nell'anno solare, nel caso di ospiti extra Unione Europea al massimo di 90 giorni nell'anno solare.

Art.4

In casi urgenti e non programmati è consentita un'ospitalità straordinaria, compatibilmente alla disponibilità degli alloggi in deroga a quanto previsto dall'art.3 del presente regolamento.

Art.5

La Segreteria dell'Area, all'atto del ricevimento della richiesta da parte delle Direzioni degli Istituti/Strutture, valutate le disponibilità della Foresteria secondo quanto

AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1

previsto dai precedenti articoli provvederà ad effettuare la prenotazione inviando al richiedente una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie, garantendo comunque la fruibilità a tutti gli Istituti dell'Area.

Art.6

L'ospite al quale sarà stato assegnato un alloggio presso la Foresteria, prima di prenderne possesso, dovrà presentarsi presso la Portineria dell'Area per la registrazione dei documenti identificativi. La Portineria dovrà trasmettere i dati riguardanti l'ospite ed il periodo di permanenza tempestivamente alla Segreteria dell'Area, che provvederà a trasmetterli alle autorità di competenza.

Art.7

Nel giorno destinato alla partenza, l'alloggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 8.30, nello stato in cui è stato ricevuto: gli eventuali danni saranno rimborsati dall'Istituto/Struttura ospitante. Le chiavi dovranno essere riconsegnate alla Portineria dell'Area.

Art.8

L'ospite nel caso in cui dovesse lasciare la stanza in anticipo rispetto al periodo prenotato, sarà tenuto al pagamento dell'intero periodo, qualora non venga data opportuna comunicazione di disdetta con almeno 2 giorni di anticipo, diversamente sarà tenuto al pagamento del solo periodo di fruizione del servizio.

Art.9

E' vietato modificare la disposizione degli arredi, affiggere quadri o altri oggetti, introdurre animali nella Foresteria. Ogni danno arrecato agli arredi e alle pareti sarà addebitato all'Istituto/Struttura ospitante.

Art.10

Il servizio per gli alloggi prevede il riassetto delle camere e il cambio della biancheria con frequenza settimanale e comunque all'arrivo di un nuovo ospite; la pulizia dei locali con frequenza giornaliera.

Art.11

Il costo dell'alloggio, valutate le spese relative ai consumi energetici, alla pulizia, fornitura e cambio biancheria, che le strutture proponenti dovranno reintegrare trimestralmente al bilancio dell'Area, ammonta in:

- € 15.00 al giorno per gli ospiti di cui all' art. 1;
- € 25,00 al giorno per gli ospiti di cui all'art.2 comma 2



Art.12

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/5/2009.

Disposizione transitoria :

-Il presente regolamento, per la sola parte economica, entrerà in vigore successivamente all'approvazione, al finanziamento ed all'ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

Nel contempo, a far data dal 01/5/2009 la tariffa giornaliera per la Foresteria viene adeguata ad Euro 10,00.

Qualora nell'attuazione del presente regolamento si dovessero verificare criticità o quanto previsto dall'art.4 , sarà cura del Responsabile di Area convocare un numero ristretto di Direttori , nel numero massimo di 3, esclusi il /i Direttore/i coinvolto/i, che dirimeranno il caso specifico con il compito di Comitato di Garanzia.

Al primo Comitato di Area 2010, si farà una verifica sulla funzionalità del presente Regolamento.

Firma per accettazione

I Direttori dell'Area della Ricerca di Roma 1

Il Responsabile di Area

Direttore ICVBC

Direttore ISMN

Direttore IBBA

Direttore IMIP

Direttore ITIA

Direttore IMC

Direttore ISIB

Direttore ISCIMA

Direttore ITC

P. Direttore IIA

Direttore IGAG

Direttore IBAF

Direttore IC

Direttore ITABC

Direttore IRSA

P. Direttore ISC

Direttore ISM

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of directors and the responsible area manager.